

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01751

Atto n. 4-01751

Pubblicato il 26 febbraio 2014, nella seduta n. 198

BERGER - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

la Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato che, tra i suoi compiti istituzionali principali, svolge quello del contrasto alla pedopornografia *on line* e al contrasto all'uso illecito ai mezzi di pagamento *on line*;

a livello centrale essa dipende dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, in Provincia di Bolzano, la Polizia postale è presente con una sezione dipendente dal compartimento di Trento;

è notizia di questi giorni che, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che prevedrebbe la chiusura di tutte le Sezioni non situate nei distretti di Corte d'appello;

se è pur vero che in presenza di reati quali la pornografia minorile e tutti i reati informatici, la competenza *ratione materiae* è della Procura distrettuale di Trento, ciò nonostante qualora l'indagato o le vittime siano di madrelingua tedesca, quest'ultima applica un magistrato della Procura di Bolzano (ciò è stato formalizzato con protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del territorio). Pertanto, pur non essendo presente sul territorio della provincia di Bolzano un'autonoma sede della Procura distrettuale, le peculiarità del territorio richiedono una costante applicazione di magistrati bolzanini con funzioni distrettuali nonché la necessaria presenza di personale di Polizia giudiziaria qualificato e bilingue, elemento questo egregiamente rappresentato dal personale in servizio presso la sezione Polizia postale di Bolzano;

in Alto Adige-Südtirol, ove convivono 3 "gruppi linguistici" (italiani, tedeschi e ladini), la lingua tedesca è parificata a quella italiana; ciò in base all'art. 99 del nuovo statuto speciale di autonomia vigente per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, come previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana;

l'art. 100 dello statuto speciale garantisce poi, ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'uso della propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari situati nella provincia o aventi competenza regionale;

nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con i cittadini, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l'uso della lingua tedesca ed italiana;

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI (art. 99-102) dello statuto, l'uso della lingua tedesca. Partendo dal presupposto che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato, il decreto dà atto che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di

pubblico interesse svolti nella provincia medesima, nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano, nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la Procura generale presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano, nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari elencati, nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano e negli atti pubblici, notarili ed equiparati;

anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamento di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione;

la disciplina a di cui al decreto n. 574 è stata poi modificata con decreto legislativo n. 283 del 2001 e ancora con decreto legislativo n. 124 del 2005. In particolare si richiama la normativa sulle nullità rilevabili d'ufficio consequenziali alla violazione delle disposizioni sulla scelta e sull'uso della lingua;

ulteriore conferma sulla specificità linguistica del territorio è altresì data dal fatto che vari uffici pubblici con sede a Trento che hanno istituito una loro sede distaccata a Bolzano. A conferma di ciò basti pensare alla Corte d'appello di Trento che ha una sede distaccata a Bolzano, alla Corte dei conti in Trentino-Alto Adige che prevede due uffici separati di cui uno a Trento ed uno a Bolzano, ognuno dei quali organizzato in 3 sezioni (giurisdizionale, Procura regionale e sezione di controllo) e perfettamente autonomi con medesimi compiti e medesime competenze in ambito provinciale nonché il TAR che ha due sedi, una a Trento e una sezione autonoma a Bolzano;

in provincia di Bolzano i 3 gruppi linguistici hanno la seguente consistenza: il 69,41 per cento sono appartenenti al gruppo linguistico tedesco; il 26,06 sono appartenenti al gruppo italiano e il 4,53 per cento al gruppo ladino;

dal dato relativo all'appartenenza linguistica emerge chiaramente la frequenza con la quale indagini e relativi atti di polizia giudiziaria debbano essere effettuati in lingua tedesca, peculiarità alla quale, come già accennato, il personale in servizio presso la sezione di Bolzano riesce a far fronte in ragione del fatto che, quasi la sua totalità, è in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca (ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche);

considerato inoltre che:

qualora la sezione di Bolzano venisse chiusa, solo una minima parte dei suindicati compiti potrebbero essere svolti dal compartimento di Trento considerato che lo stesso non riuscirebbe a far fronte a tutte quelle attività che prevedono l'uso della lingua tedesca;

la popolazione complessiva della regione è di 1.034.458 abitanti (509.626 per Bolzano e 524.832 per Trento) e si comprende che, complessivamente, circa il 34 per cento della popolazione residente (poiché di madrelingua tedesca) potrebbe non trovare soddisfacimento alla propria richiesta di sicurezza;

la sezione della Polizia postale e delle comunicazioni svolge altresì un'intensa attività di sensibilizzazione, finalizzata ad un uso più consapevole della rete, in favore degli alunni e dei genitori. Tale attività, tuttora svolta, durante l'anno scolastico 2012/2013 ha registrato ben 85 incontri (durante i quali sono stati affrontati i seguenti argomenti: la *privacy* in *internet*, la pedopornografia *on line*, i *social network*, il *cyber-bullismo* e l'*e-commerce*) di cui oltre la metà tenuti in lingua tedesca da operatori della Polizia postale di Bolzano;

tale attività di informazione e prevenzione messa in atto dalla Sezione di Bolzano attraverso mirate comunicazioni ai *media* locali si è tradotta in una maggiore consapevolezza dei cittadini in relazione all'utilizzo corretto di *internet* e delle infrastrutture di comunicazione e grazie ad essa la Polizia postale, in Alto Adige/Südtirol è diventata un valido riferimento per tutti e 3 i gruppi linguistici;

appare quindi evidente l'oggettiva ed estrema importanza nel salvaguardare la sezione di Bolzano e il patrimonio di rapporti positivi intessuti con la particolare realtà locale,

si chiede di sapere:

se corrisponda o meno al vero che sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che preveda la chiusura di una numerosa serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni;

se, nello stabilire la chiusura, si sia tenuto conto delle specificità linguistiche della provincia autonoma di Bolzano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario lasciare intatto l'ufficio di Bolzano al fine di garantire l'uso della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.